

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato e ordiniamo che l'unito progetto di legge con cui è concesso alla società dello Stabilimento Vittorio Emanuele in Sardegna lo staghetto dello S. Gavino ed adiacenti terreni Demaniali, come pure la facoltà di procedere all'espropriazione di terreni di proprietà privata, per l'esecuzione delle opere necessarie alla formazione di due canali di scoli ed al perfezionamento di detto staghetto, sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministero delle finanze che incarichiamo di svolgere i motivi e sostenere la discussione.

Dal Palazzo di Torino Gennaio 1843.

Vittorio Emanuele

C. Cavour

— Articolo 1° —

Il Governo è autorizzato a permettere l'apertura di due canali di irrigazione segnati A. B. C. D. E. F. G. = H. I. L. sul tipo ammesso alla domanda degli Amministratori della società dello Stabilimento Vittorio Emanuele in Sardegna del 30 gennaio 1852. rinviato dal Ministero delle Finanze.

— Articolo 2° —

È concesso alla predetta società lo Stagnello Demaniale di S. Gavino posto in tutta proprietà dello Stabilimento medesimo, coll'obbligo alla società di procedere tosto al suo perfezionamento con quei mezzi che credrà più convenienti, ed in modo a rendere quel terreno all'agricoltura nel più breve termine possibile che non potrà mai eccedere un biennio.

— Articolo 3° —

È parimenti concessa alla medesima società quella parte di terreno demaniale incassata tra una delle linee limitative dello Stabilimento Vittorio Emanuele e dei tronconi inferiori dei canali autorizzati coll'articolo 1° secondo le condizioni dell'anzidetto tipo, e come risulta dalle linee segnate A A A A e con colore verde, con che però la superficie ne

sia limitata ad ottom ottanta con adeguato
ravvicinamento dei predetti canali di irriga-
zione

Nel procedere alla soprascritta limitazione
non sarà fatto uso di quella superficie ordinaria-
mente occupata dalle acque dello Stagnetto
conosciuto coll'articolo precedente

Queste concessioni s'intendono subordinate
al disposto della legge del 14 Luglio 1852 con-
nente la contribuzione prediale nell'Isola di
Sardegna.

Articolo 4^o

Con queste basi di norma saranno segnati
i limiti precisi della concessione per cura del
l'ufficio dell'Ingegnere Capo della Sardegna, in
concordia coll'ufficio dell'Ingegnere della Società, —
coll'avvertenza essenziale che ai limiti che
saranno come sopra determinati, sieno attuati,
prossimamente secondo le indicazioni del
tipo, gli autorizzati canali di irrigazione.
Di questa delimitazione sarà fatto risultare
con apposito verbale

Articolo 5^o

Sarà obbligo dei concessionarii di dilatare
spurgare, ed ove d'uopo portarne a maggiore
profondità, secondo quelle più precise norme
che, a tale uopo, saranno prescritte dall'ufficio
dell'Ingegnere Capo, l'alveo del piccolo fiume
di San Gavino, emissario del predetto Stagno

affine è imporre ogni anno alle vicine
campagne che potesse essere l'effetto della
immissione di nuove acque nell'alveo di
tutto fiumicello

——. Articolo 6. ———

L'occupazione di terreni di proprietà
privata a cui darsi luogo l'esecuzione delle opere
e lavori annuncati, e dichiarata opera di utilità
pubblica, è soto quindi alla medesima ap=
plicabili le disposizioni dell'art. 441 del Codice
Civile, e delle Regie Patenti 5 Aprile 1839 -
pubblicate in Sardegna in dipendenza del Regio
Decreto del 5 Agosto 1848.

I Ministri delle Finanze, e dei Lavori
pubblici sono incaricati ciascuno per la parte
che li concerne, dell'esecuzione della presente
legge, la quale sarà registrata al Cortello
generale, pubblicata ed inserita nella raccolta
degli atti del governo

Signori Deputati

Nello scopo di promuovere il progresso dell'agricoltura in Sardegna, e provvedere ad un tempo alla maggiore salubrità dell'aria in una vasta regione di quell'Isola, con regio Reale del 11 Aprile 1858 si concedettero, sotto le ivi indicate condizioni, gli Stagni di Santoni, e di Santaffi, fora Stabilimento agrario Vittorio Emanuele ad una Società imprenditrice del loro prossimo luogo, la quale mediante le opere sin qui da essa fatte eseguire, già riuscì a ridurre in una soddisfacente agraria condizione una assai vasta regione, ed a risanare l'aria in quelle località con grande utile della Sardegna. Ma malgrado il sin qui fatto da detta Società, molto ancora rimane a farsi per conseguire i benefici effetti cui mirava la primitiva concessione.

Se un tale fine la Società del premessovuto Stabilimento agrario, avanza tale una domanda diretta anche la suar-
= cennata concessione venga estesa allo Stagno di S. Fasino ed adiacenti terreni demaniali con facoltà dell'ipotecazione di terreni di

proprietà privata, e'io ad oggetto di
poter praticare le opere necessarie alla
formazione di due canali di scolo, ed al
risarcimento di detto stagno, nella conformita
apparente da apposito tipo che va annesso
alla domanda summentovata in data 30
novembre 1852.

Nel referto che l'Ispettore del Genio
Civile signor Cavaliere Carbonari ebbe a
fare molti ed importanti studi su tutto
quanto si riferisce al summentovato stabilimento,
tanto per ciò che ha tratto alla sua
prima istituzione, quanto posteriormente
il Ministro di finanze reputò opportuno
di comunicare al medesimo la domanda
della predetta società onde ne facesse oggetto
di seria disamina, e manifestare per tal
stima il di lui parere tanto in base d'arte
che dal lato economico.

Compiose il signor Cavaliere Carbonari
all'effettuale incarico, colla trasmissione
dell'unita lettera del 17 dicembre prossimo
passato in cui per le considerazioni in esse fatte
dopo seguite le condizioni, sotto l'incirca
delle quali forse da farsi la concessione, venne
alla conclusione che la domanda della società
summentovata si presentava meritevole di
essere accolta.

Il Ministro delle finanze non solo in
virtù di tale parere, ma anche perchè il
fine che si proponeva la società e' eminentemente
utile all'interesse della Sardegna e
dello stato in generale, giacchè la società stessa
la quale oltre all'aver sviluppato il progetto
nell'agricoltura, e procurato il risarcimento
dell'aria nelle località all'interno dello

Stabilimento, diviserebbe anche d'introdurre
soltanto la coltivazione dello zucchero, per mezzo
della piantagione della canna, e della
seminazione della barbabietola, ravviserebbe
meritevole di essere favorita la domanda
in discorso

Ma siccome la concessione che si
tratterebbe di fare verrebbe un carattere
gratuito, sebbene col tempo, oltre al vantaggio
del risarcimento dello stagno, apporterebbe
pure quello di ammortare, ridonandola
all'agricoltura una quantità di terreni
suscettivi dell'imposta fondiaria, e che
inoltre occorrerebbe alla società di occupare
altre per le opere concernenti l'apertura
di due canali di irrigazione, in conformità
del presentato tipo, terreni di proprietà
privata, così ne consegue che per concedere
gratuitamente alla società suddetta il
prementovato stagno di S. Gavino ed adiacenti
terreni demaniali, si richiede un apposita
legge, in cui sia anche dichiarato che per
le espropriazioni a cui, sia per dare luogo
l'esecuzione delle opere necessarie alla
formazione di due canali di scolo, ed al dis-
seccamento di detto stagno, dovranno osservarsi
le leggi in vigore

Non deve però il Ministro di Finanze
nascondersi o signori che in vista dell'urgenza
dalla società rappresentata, e che vi è di fatti
altre le attuali e future condizioni dell'Italia
di provvedere sollecitamente alle opere e lavori
necessari per l'effetto della chiesta concessione,
ha creduto nell'interesse pubblico ed anche
della stessa società di dare intanto le
disposizioni occorrenti onde la medesima
sia abilitata a fare intanto le occorrenti

operazioni preparatorie in ordine alle
opere e lavori annunziati, seguendo le basi
le condizioni e le prescrizioni che si riscontrano
e fanno parte integrale del progetto di legge
che ha l'onore di presentarvi, e che vi
pregherebbe di dichiarare d'urgenza, avendo
tutti i caratteri.